

**Sentenza:** n. 387 del 25 novembre 2008

**Materia:** Caccia

**Limiti violati:** art. 117, primo e secondo comma, lett. l) ed s) Cost.

**Ricorrente:** Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 10 (Modifiche delle leggi provinciali in materia di protezione della fauna selvatica e di esercizio della caccia, di associazioni agrarie nonché di raccolta dei funghi)

**Esito:** dichiarata illegittimità degli articoli 3, comma 3; 13, comma 1 (che modifica l'articolo 19 ter, commi 1 e 2 della lr. 14/1987); 21 comma 1; 22 della legge impugnata.

**Estensore nota:** Beatrice Pieraccioli

Preliminarmente, la Corte dichiara l'inammissibilità delle censure relative agli articoli 5 e 16 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007. Le anzidette questioni, infatti, non risultano indicate nella delibera del Consiglio dei ministri con la quale è stata decisa la proposizione del ricorso, e ciò, per costante giurisprudenza della Corte, ne determina l'inammissibilità. La censura relativa all'art. 16, inoltre, risulta priva di motivazione.

Riguardo alla previsione normativa contenuta nell'articolo 3, comma 3, che disciplina il prelievo venatorio in deroga, il ricorrente ritiene che si ponga in contrasto con la direttiva 79/409/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici) *“in quanto non risulterebbe richiesta l'indicazione della tipologia di deroga da attivare e le ragioni ad essa sottostanti, prevista invece nella normativa comunitaria su richiamata”*. La questione, secondo la Corte, è fondata in quanto, se è vero che la disciplina contenuta nella norma censurata è ascrivibile all'ambito materiale della caccia che rientra nella competenza legislativa primaria della provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 8, n. 15, dello Statuto del Trentino Alto Adige/Südtirol, è pur vero che spetta allo Stato la determinazione degli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ex art. 117, secondo comma, lett. s) cost. Nel caso specifico, prosegue la Corte, assume particolare rilievo la disciplina rigorosa dei prelievi in deroga, per l'evidente motivo che le eccezioni alle regole generali sulle modalità e sui limiti dell'esercizio della caccia, rischiano di incidere negativamente sulla conservazione delle diverse specie animali. Le finalità ed i limiti delle possibili deroghe formano oggetto della direttiva 79/409/CEE che all'art. 9 elenca in modo tassativo le fattispecie in cui tale deroga è ammessa. La norma provinciale impugnata si presenta carente sotto il profilo della accurata delimitazione delle deroghe, giacché non prevede che nel relativo provvedimento siano indicate le finalità della deroga, non essendo sufficiente che la norma censurata stabilisca che l'assessore provinciale alla caccia adotti un provvedimento motivato senza prescrivere esplicitamente che la motivazione debba dare conto anche delle ragioni della deroga con specifico riguardo ad una o più delle finalità per le quali la normativa comunitaria e nazionale la consente. La Corte quindi dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, in quanto con essa si predispone una tutela della fauna selvatica inferiore a quella prevista in sede europea e

nazionale (art. 19 bis della legge n.157/1992 che recepisce l'art. 9 della direttiva CEE) , che si presenta come più rigorosa e dettagliata.

Anche la seconda questione, avente ad oggetto l'art. 19 ter della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007, viene ritenuta fondata dalla Corte.

La norma impugnata disciplina i giardini zoologici, i quali sarebbero assimilabili, secondo la ricostruzione interpretativa della legislazione vigente operata dalla Corte, a parchi artificialmente costruiti ponendosi, accanto ad una finalità meramente espositiva e ludica, una finalità di conservazione delle specie animali. Alla luce di ciò sarebbe possibile inquadrare la materia de qua nella previsione normativa di cui al n. 16 dell'art. 8 dello Statuto del Trentino Alto Adige/Südtirol in cui sono indicati come oggetto di competenza legislativa primaria i *“parchi per la protezione della flora e della fauna”*.

La riconduzione della disciplina dei giardini zoologici alla materia dei parchi, non comporta, ad avviso della Corte, che la stessa non sia soggetta ai limiti ed ai condizionamenti che derivano dalla competenza statale generale in materia di tutela dell'ambiente. Anche a questo proposito, infatti, come per la materia “caccia”, lo Stato detta gli standard uniformi per la tutela della fauna selvatica, in quanto parte integrante dell'ambiente naturale, che deve essere preservato con modalità uniformi in tutto il territorio nazionale.

Di conseguenza, la Corte dichiara l'illegittimità della norma censurata in quanto difforme rispetto a quanto stabilito dalla normativa statale contenuta nel d.lgs. n. 73 del 2005 (Attuazione della direttiva 1999/22/CEE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici) in materia di giardini zoologici.

Analoghe considerazioni portano la Corte ad accogliere l'eccezione di incostituzionalità relativa all'art. 19 ter, comma 2, della legge provinciale 14/1987, introdotto con l. prov. 10/2007.

La norma suddetta attribuisce all'Osservatorio faunistico provinciale il compito di stabilire, per ogni singola specie, i requisiti strutturali ed organizzativi per l'apertura di un giardino zoologico, le modalità e gli obblighi concernenti la sua conduzione e i motivi e le condizioni per la sua chiusura. Tale ampia discrezionalità nella determinazione dei requisiti per l'apertura e delle condizioni per la chiusura di un giardino zoologico, conferita all'organo provinciale, si pone in contrasto con la competenza esclusiva statale a determinare gli standard uniformi di tutela della fauna. Questa competenza è stata esercitata dallo Stato per mezzo degli artt. 3 e 4, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 73 del 2005 prima citato, che elencano quelli che, nel comma 1 del suddetto art. 3, vengono esplicitamente definiti *«requisiti minimi volti a realizzare idonee misure di conservazione»*, necessari perché un giardino zoologico possa ottenere la licenza di apertura e la cui violazione determina la chiusura dello stesso. Risulta evidente quindi, ad avviso della Corte, che tali requisiti non possono essere stabiliti dall'autorità provinciale nell'ambito di una previsione generica come quella operata dalla norma impugnata, ma devono essere puntualmente riscontrati in base all'elencazione dettagliata contenuta nelle norme statali prima citate.

Le altre tre questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo inerenti sempre l'articolo 19 ter (l. Prov 14/1987) vengono invece respinte dalla Corte in quanto riguardano disposizioni che non incidono sulla garanzia del rispetto dei standard minimi, ma

costituiscono esercizio della funzione amministrativa che nella materia in oggetto spetta alla provincia autonoma di Bolzano.

Continuando nella disamina delle eccezioni presentate dal ricorrente, la Corte affronta la questione avente ad oggetto l'art. 21 della legge prov. Bolzano 10 del 2007.

La norma impugnata stabilisce, tra l'altro: «*Se il mancato rispetto del piano di abbattimento degli ungulati provoca danni al bosco o alle colture agrarie, l'assessore provinciale competente in materia di caccia può prescrivere al gestore del comprensorio interessato una riduzione numerica della loro consistenza, fissando all'uopo un termine, ovvero disporre direttamente gli abbattimenti necessari incaricando a tal fine l'ufficio provinciale competente in materia di caccia*». L'intervento previsto dalla norma censurata si basa sul presupposto del mancato rispetto del piano di abbattimento che, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992, è autorizzato dalle Regioni e dalle Province autonome qualora l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ritenga inefficace il ricorso a metodi ecologici. La Corte giudica fondata la questione poiché la riduzione del numero degli ungulati, prevista dalla norma impugnata, incide sulla consistenza della fauna in un dato territorio in base ad una decisione unilaterale dell'autorità provinciale, che peraltro si fonda sul mancato rispetto di un regolare piano di abbattimento e prescinde dal parere dell'INFS, il cui ruolo è stato riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale come quello di organo di consulenza non solo dello Stato, ma anche delle Regioni e delle Province autonome (sentenze [n. 210 del 2001](#) e [n. 4 del 2000](#)), proprio nella prospettiva di un controllo efficace degli standard uniformi di tutela della fauna selvatica.

Infine la Corte accoglie la questione avente ad oggetto l'art. 22 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007.

La norma impugnata prevede una serie di sanzioni penali, per illeciti relativi ad attività venatorie, non mediante un mero rinvio alla legge statale, ma con una specifica ed autonoma determinazione delle fattispecie cui sono collegate le pene previste dall'art. 30 della legge n. 157 del 1992. La Corte ritiene di non poter accogliere il rilievo della difesa regionale, che invoca l'art. 23 dello Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol, il quale consente alla Regione e alle Province di utilizzare – a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi – le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie. Invero, la norma statutaria citata non consente né l'autonoma determinazione delle fattispecie, con un rinvio alla legge statale solo per l'individuazione delle sanzioni, né l'incorporazione delle stesse in una legge regionale o provinciale. Nel caso in esame, infatti, non si verifica una semplice utilizzazione di sanzioni penali stabilite da leggi dello Stato per fattispecie coincidenti, ma un vero e proprio esercizio della potestà legislativa in materia penale, in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.